



COMUNE DI AGUGLIARO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI E ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 17/11/2022

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'accesso ai benefici economici e ai servizi assistenziali di cui al successivo comma, erogati dal Comune di Agugliaro.
2. Sono oggetto del presente Regolamento, in particolare, i seguenti benefici e servizi:
 - a) Contribuiti economici assistenziali continuativi e straordinari (una tantum);
 - b) Esonero totale o parziale dal pagamento all'Ente Comunale di tariffe per servizi, ed in particolare per i servizi di mensa e trasporto scolastici;
 - c) Interventi economici a copertura parziale o totale di progetti multidimensionali definiti in collaborazione con i servizi specialistici dell'U.L.S.S. (Tutela Minori, Disabilità, Psichiatria, SER.D., ecc.);
 - d) Contributi economici a integrazione delle spese di ricovero in strutture residenziali;
 - e) Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito S.A.D.);
3. Il presente Regolamento non disciplina l'integrazione comunale sulle spese di ricovero in strutture residenziali di soggetti disabili, trattandosi questa di materia soggetta ad apposita regolamentazione da parte della Conferenza dei Sindaci del Distretto Est dell'U.L.S.S. n. 8 Berica e dell'Azienda Sanitaria medesima.
4. Il presente Regolamento non disciplina l'integrazione comunale sulle spese di ricovero in strutture residenziali di soggetti psichiatrici, trattandosi questa di materia soggetta ad apposita regolamentazione da parte della Conferenza dei Sindaci del Distretto Est dell'U.L.S.S. n. 8 Berica e dell'Azienda Sanitaria medesima.
5. È escluso dal presente Regolamento ogni riferimento a benefici economici e prestazioni che, pur essendo erogati dal Comune, sono disciplinati da leggi e regolamenti statali e/o regionali.

ART. 2 - FINALITA'

1. I benefici e le prestazioni di cui al presente Regolamento mirano a supportare persone e nuclei familiari in situazione di temporaneo o cronicizzato bisogno, comunque tutelando e promuovendo l'autonomia delle persone destinatarie degli interventi.
2. Gli interventi di cui al presente Regolamento si realizzano nell'ambito del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali di cui alla Legge 328/2000, e nel rispetto dei principi dalla stessa affermati.
3. L'erogazione dei benefici e delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto dei criteri di cui ai successivi articoli, secondo l'ordine di priorità e la gravità dei bisogni espressi, con attenzione alle fasce più deboli della popolazione e comunque nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

ART. 3 - DESTINATARI

1. Sono destinatari degli interventi disciplinati dal presente Regolamento persone e nuclei familiari residenti nel Comune di Agugliaro – cittadini italiani, cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari o apolidi purché regolarmente soggiornanti nel territorio - che versano in situazione di bisogno, valutata mediante l'attività del Servizio Sociale Professionale.
2. Fermo restando l'accesso prioritario alle prestazioni di cui al presente Regolamento garantito alle persone e ai nuclei familiari che versano in situazioni di maggiore gravità, è

oggetto di valutazione anche la condizione socio-economica della rete familiare allargata, non sostituendosi il Comune a quest'ultima relativamente agli obblighi di cui all'art. 433 del Codice Civile.

ART. 4 - CRITERI GENERALI

1. L'accesso ai benefici economici e ai servizi di cui al presente Regolamento avviene di regola a seguito di formale istanza della persona interessata, o chi per essa, ovvero di un componente della famiglia interessata; solo in casi eccezionali gli interventi possono essere attivati d'ufficio, o infine su istanza di un Ente terzo ovvero di un servizio sociale e/o sociosanitario specialistico.
2. Il soggetto competente alla valutazione della situazione globale della persona o famiglia che richiede l'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento, è il Servizio Sociale Professionale.
3. Nell'espletamento della propria competenza alla valutazione del caso, il Servizio Sociale Professionale presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - a) situazione economica della persona o famiglia richiedente;
 - b) situazione economica e possibilità di intervento anche in forme non economiche, a seconda delle caratteristiche del caso, da parte della rete familiare allargata;
 - c) presenza di minori;
 - d) presenza di condizioni di parziale o totale non autosufficienza della persona interessata o di uno o più componenti della famiglia interessata;
 - e) coinvolgimento nel caso di altri servizi sociali e/o sociosanitari;
 - f) erogazione già in atto o possibilità di accesso a interventi assistenziali diversi da quelli di cui al presente Regolamento;
 - g) impegno concretamente manifestato dalla persona o famiglia per l'autonomo superamento della situazione di bisogno e/o disagio;
 - h) rispetto del progetto assistenziale individualizzato e delle sue condizioni da parte dei destinatari finali dello stesso.
4. L'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento avviene principalmente sulla base di una dettagliata valutazione della situazione economica della persona o famiglia, effettuata in particolare mediante lo strumento dell'Attestazione I.S.E.E., di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come successivamente modificato e integrato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2015, n. 159, oltre che mediante la verifica di ogni elemento utile a definire la condizione economica generale della persona o famiglia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, buste paga, estratti contributivi I.N.P.S., estratti conto bancari).
5. La valutazione multidimensionale del caso viene espletata dal Servizio Sociale Professionale, mediante la verifica della documentazione presentata a corredo dell'istanza del soggetto o nucleo familiare richiedente, nonché con l'utilizzo degli strumenti professionali del colloquio e della visita domiciliare, laddove ritenuti necessari.
6. Il soggetto competente all'accoglimento ovvero al rigetto dell'istanza è il Responsabile del Servizio, sulla base della valutazione e dell'eventuale progetto di intervento proposto dal Servizio Sociale Professionale, nel rispetto dei vincoli posti dal presente Regolamento, e comunque tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio.

ART. 5 - ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

1. Gli interventi di carattere economico di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente Regolamento, possono consistere:
 - a) in contributi continuativi, erogati per due o più mensilità dell'anno in corso;
 - b) in contributi straordinari, una tantum;
 - c) nell'esonero totale o parziale dal pagamento all'ente comunale di tariffe per servizi, ed in particolare per i servizi di mensa e trasporto scolastici.
2. Gli interventi economici in parola sono in via generale finalizzati a integrare il reddito personale e/o familiare che sia al di sotto del minimo vitale ovvero a coprire spese straordinarie che attengano ai bisogni di prima necessità o comunque ad esigenze di particolare importanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) spese alimentari;
 - b) spese per utenze domestiche;
 - c) spese di affitto o comunque di tipo abitativo;
 - d) spese mediche;
 - e) spese funerarie.
3. L'accesso agli interventi assistenziali di cui ai precedenti commi 1 e 2, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) valore I.S.E.E., risultante da regolare attestazione in corso di validità, non superiore al limite annualmente stabilito con apposita Deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) patrimonio mobiliare disponibile del nucleo familiare, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità, non superiore al limite annualmente stabilito con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 del presente articolo, viene data priorità di accesso ai seguenti casi:
 - a) dimostrata impossibilità di intervento da parte della rete familiare allargata, ed in particolare dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
 - b) assenza di proprietà immobiliari;
 - c) assenza di altri benefici economici, abitativi o di altra natura;
 - d) presenza nel nucleo di minori e/o soggetti non autosufficienti;
 - e) coinvolgimento nel caso di altri servizi sociali e/o socio-sanitari.
5. La valutazione della situazione economica della rete familiare allargata, ed in particolare dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, avviene considerando elementi quali la situazione reddituale e l'attività lavorativa svolta, la situazione abitativa e la disponibilità di proprietà immobiliari, e, laddove disponibili, i dati relativi alla condizione economica desumibili dall'Attestazione I.S.E.E.
6. Nel rispetto dell'art. 438 del Codice Civile, spetta alla persona interessata coinvolgere i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile per un loro intervento ovvero, se necessario, per documentare la loro impossibilità di intervento.
7. Il Servizio Sociale Professionale, è autorizzato all'espletamento di ogni attività di verifica sulla documentazione e sulle dichiarazioni fornite dai richiedenti.
8. La presenza o assenza dei requisiti di accesso di cui al comma 3 del presente articolo nonché la presenza o assenza dei fattori che consentono l'accesso prioritario, di cui al comma 4 del presente articolo, viene attestata dal Servizio Sociale Professionale mediante apposita Relazione Sociale o altro strumento idoneo (scheda riassuntiva o altro).

9. La persona o famiglia beneficiaria di contributi espressamente finalizzati alla copertura parziale o totale di specifiche spese, è tenuta alla successiva dimostrazione, mediante esibizione delle ricevute di pagamento, dell'avvenuta destinazione del beneficio ricevuto alla copertura delle spese in questione, pena il rigetto di eventuali successive nuove istanze di assistenza economica.
10. Eventuali dichiarazioni mendaci sono motivo di rigetto immediato dell'istanza ovvero di revoca immediata del beneficio eventualmente già concesso.

ART. 6 - INTERVENTI ECONOMICI PER PROGETTI MULTIDIMENSIONALI

1. Richiamato l'art. 1 comma 2 lettera c) del presente Regolamento, il Comune di Agugliaro eroga interventi economici a copertura parziale o totale delle spese necessarie alla realizzazione di progetti individualizzati di carattere multidimensionale, che coinvolgono cioè altri servizi sociali e/o sociosanitari, e, in particolare, i servizi specialistici dell'U.L.S.S. rivolti in particolare a minori, disabili, soggetti psichiatrici e soggetti in condizione di dipendenza.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 del presente articolo si differenziano dagli interventi di cui all'art. 1, comma 2 lettere a) e b) e all'art. 5 del presente Regolamento, in quanto consistenti, di regola, nell'erogazione di somme di denaro non al soggetto direttamente interessato, bensì all'Ente titolare della gestione del progetto, su presentazione di regolare fattura.
3. Rientrano tra gli interventi di cui al presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) contributi per l'affido familiare;
 - b) contributi per progetti educativi o di supporto scolastico;
 - c) copertura delle spese di inserimento di minori in comunità, case famiglia, ecc.;
 - d) contributi a copertura parziale o totale delle spese per specifici progetti domiciliari rivolti a minori o a soggetti disabili, o psichiatrici, o in condizioni di dipendenza.
4. L'accesso agli interventi di cui al presente articolo avviene di regola sulla base di un apposito progetto definito dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, nonché, a seconda dei casi, di un'apposita istanza del Servizio specialistico titolare del progetto.
5. L'accesso agli interventi di cui al presente articolo del Regolamento, ad eccezione di quelli disposti da apposito decreto dell'Autorità Giudiziaria, è in ogni caso soggetto a valutazione da parte dell'Ente Comunale, tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio, oltre che delle caratteristiche del caso.

ART. 7 – INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI RICOVERO

1. Richiamato l'art. 1, comma 2 lettera d) del presente Regolamento, il Comune di Agugliaro si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in condizione di non autosufficienza in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

L'accertamento dello stato di necessità del ricovero stabile in struttura deve avvenire tramite l'UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale). L'UVMD accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, nonostante l'attivazione dei servizi esistenti in favore della domiciliarità, di continuare a mantenere l'utente nel proprio ambiente di vita.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al presente articolo:
 - a) soggetti, in particolare ultrasessantacinquenni, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o cognitiva, che necessitano, sulla base della valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, di prestazioni di natura sociosanitaria in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
 - b) soggetti per i quali l'inserimento in un contesto protetto si rende necessario per gravi situazioni di fragilità e marginalità sociale valutate dal Servizio Sociale Professionale.
3. L'accesso agli interventi assistenziali di cui al presente articolo è subordinato al possesso del requisito della residenza nel Comune di Agugliaro alla data dell'ingresso in struttura.
4. Ai fini della valutazione della situazione economica, il richiedente è tenuto alla presentazione dell'Attestazione I.S.E.E., prodotta ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
5. L'accesso al beneficio in parola è consentito prioritariamente alle situazioni per le quali è esclusa ogni possibilità di intervento di tipo domiciliare, e/o alle situazioni nelle quali manca una rete familiare ovvero la rete familiare esistente non è in grado di intervenire, secondo la valutazione espletata dal Servizio Sociale Professionale, coadiuvato dall'attività amministrativa dell'Ufficio Servizi Sociali.
6. L'integrazione delle spese di ricovero in struttura residenziale è di regola esclusa in presenza di patrimoni mobiliari che consentano la copertura anche solo temporanea delle spese di ricovero, fatta eventualmente salva, in accordo con la persona e la sua rete familiare, una quota da definire in sede progettuale da utilizzare per la copertura delle future spese per le esequie personali.
7. L'integrazione delle spese di ricovero in struttura residenziale è di regola esclusa in presenza di proprietà immobiliari, salvo specifici accordi tra il richiedente (o chi per esso) e l'Amministrazione Comunale circa la destinazione di tali proprietà, da definirsi anche tenendo conto dell'eventuale residenza negli immobili in questione del coniuge o di altri familiari della persona interessata.
8. Nella valutazione dell'istanza di accesso all'intervento oggetto del presente articolo, viene presa in considerazione, oltre alla situazione economica del destinatario finale del beneficio, anche quella della rete familiare, ed in particolare del coniuge e dei figli, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/2013.
9. I beneficiari di donazione da parte del soggetto richiedente l'intervento, ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile, concorreranno in prima istanza alla copertura parziale o totale della retta alberghiera per l'ammontare dell'intera donazione: a tal fine, l'interessato o chi per esso è tenuto a dichiarare le eventuali donazioni effettuate nell'ultimo quinquennio, pena il rigetto immediato della domanda.
10. Fatto salvo quanto precisato dal precedente comma 8, la definizione della misura dell'intervento comunale del presente articolo avviene sulla base della differenza tra il costo della retta annuale applicata dalla struttura, al netto dell'eventuale impegnativa regionale, e il reddito complessivo dell'interessato, al netto di una quota franca per le spese personali pari al 25% del trattamento minimo I.N.P.S. ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale n. 30/2009. Sono fatti salvi particolari accordi assunti con la persona interessata e/o i familiari esistenti della stessa, in base ai quali la persona e/o i familiari si assumano in tutto o in parte l'onere della copertura delle spese personali.

11. Il Comune non copre alcuna spesa di ricovero la cui imputazione all'Ente medesimo non sia stata autorizzata da formale nota del Responsabile del Servizio indirizzata alla Struttura interessata, previa comunicazione, da parte di quest'ultima, circa l'importo della retta giornaliera o mensile applicata e la data di accoglienza della persona.
12. Eventuali dichiarazioni mendaci sono motivo di rigetto immediato della domanda ovvero di revoca immediata del beneficio.
13. L'intervento comunale, qualora concesso, viene periodicamente riesaminato anche d'ufficio, in considerazione di eventuali cambiamenti della situazione sociale, sanitaria, economica e patrimoniale del beneficiario, nonché della situazione economica e patrimoniale dei familiari, cambiamenti che in ogni caso gli interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente, pena la sospensione o revoca del beneficio.
14. Eventuali dimissioni della persona per motivi di contravvenzione alle regole della struttura e più in generale per motivi comportamentali, interrompono automaticamente l'intervento comunale in favore della persona medesima, la quale, per accedere nuovamente al beneficio in una diversa struttura, potrà eventualmente presentare una nuova istanza, nella valutazione della quale si terrà tuttavia conto delle condotte assunte in precedenza.

ART. 8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Il S.A.D. ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti e/o in situazioni di particolari fragilità e/o di emarginazione sociale.
2. Il servizio è rivolto prevalentemente ad anziani e adulti disabili e/o non autosufficienti; la presa in carico avviene nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) gravità della condizione di non autosufficienza della persona;
 - b) coinvolgimento di altri servizi sociali e/o sociosanitari;
 - c) carenza della rete familiare;
 - d) condizioni economiche disagiate;
 - e) isolamento sociale;
 - f) presenza di patologie mentali degenerative che comportano carichi assistenziali difficilmente sostenibili per i familiari.
3. Tra i principali interventi svolti nell'ambito del S.A.D., rientrano:
 - a. igiene e cura della persona;
 - b. preparazione dei pasti;
 - c. aiuto domestico;
 - d. disbrigo di pratiche e di piccole commissioni;
 - e. segretariato sociale;
 - f. supervisione;
 - g. socializzazione;
4. Le attività del personale addetto al Servizio sono rivolte principalmente alla persona e solo secondariamente all'ambiente di vita della stessa: è quindi esclusa l'attivazione del S.A.D. con la sola finalità dell'igiene domestica, dovendosi intendere l'aiuto domestico di cui al precedente comma 3 lettera c) nei termini di un supporto, anche in senso educativo, rivolto al soggetto beneficiario del servizio, rispetto alla cura della propria casa.

5. La determinazione della quota di compartecipazione alla spesa del servizio avviene con riferimento al valore I.S.E.E., prevedendosi 4 scaglioni di I.S.E.E. e dunque 4 quote di compartecipazione, applicate in corrispondenza di ciascun scaglione, secondo il seguente criterio:
 - a. SCAGLIONE A = servizio erogato gratuitamente;
 - b. SCAGLIONE B = servizio erogato applicando una QUOTA MINIMA;
 - c. SCAGLIONE C = servizio erogato applicando una QUOTA MEDIA;
 - d. SCAGLIONE D = servizio erogato applicando una QUOTA MASSIMA.
6. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, con apposita Deliberazione, i valori di riferimento per la definizione degli scaglioni di I.S.E.E. A, B, C, e D, e le quote MINIMA, MEDIA e MASSIMA, di cui al precedente comma 5.
7. La mancata presentazione dell'I.S.E.E. determina l'automatica applicazione della quota massima di compartecipazione alle spese del Servizio di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo.
8. La definizione degli scaglioni di I.S.E.E. ha la sola funzione di determinare la quota di compartecipazione alla spesa applicata e non determina di per sé il diritto all'accesso al beneficio in parola, che avviene nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, tenuto conto delle concrete possibilità organizzative di incremento dell'utenza del servizio, nonché con riferimento ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Ai fini della valutazione del caso, di regola il Servizio Sociale Professionale effettua una visita nel domicilio del beneficiario del Servizio richiesto.
10. Effettuata l'istruttoria della richiesta e la valutazione del caso, il Servizio Sociale Professionale redige un Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito P.A.I.) nel quale si definiscono le finalità, i giorni e gli orari di accesso e le mansioni del personale addetto al Servizio, nonché l'eventuale costo orario applicato; inoltre, di regola il P.A.I. specifica il periodo di erogazione del Servizio, allo scadere del quale un ulteriore prosieguo dello stesso è subordinato ad una rivalutazione del caso da parte del Servizio Sociale Professionale.
11. L'accesso al S.A.D. è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio, con il quale viene contestualmente approvato il P.A.I. predisposto dal Servizio Sociale Professionale: all'accoglimento dell'istanza segue una comunicazione formale al beneficiario dello stesso, cui è allegato il P.A.I.
12. Per consentire l'accesso al servizio ai casi di maggiore gravità, ovvero per motivi organizzativi e/o finanziari, il servizio può essere disattivato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni.
13. L'utente beneficiario del S.A.D. ed i suoi familiari sono tenuti, oltre che a collaborare nella gestione dell'utente secondo le possibilità, a rispettare le funzioni e le competenze del personale addetto al Servizio medesimo, che in nessun caso espleta mansioni che non rientrino tra quelle definite nel P.A.I. o comunque non autorizzate dal Comune.
14. Qualora, per comportamenti e/o situazioni imputabili al beneficiario del servizio e/o ai suoi familiari, si profilino condizioni tali da non consentire al personale addetto all'assistenza il normale svolgimento delle attività, il servizio può essere sospeso o revocato.

15. L'attivazione del Servizio su segnalazione di una struttura ospedaliera o comunque di altri servizi sociosanitari, è di regola subordinata ad una condivisione, mediante una apposita Unità Valutativa Multidimensionale o comunque un incontro tra i soggetti istituzionali coinvolti, ovvero mediante una relazione informativa, ovvero infine altre modalità di approfondimento della situazione ritenute più opportune, affinché vi sia la massima trasparenza rispetto alle caratteristiche del caso, in particolare rispetto alla presenza di malattie infettive e/o patologie psichiatriche che porrebbero il personale addetto all'assistenza in condizioni di potenziale rischio per la propria salute e/o incolumità.
16. Il personale addetto al S.A.D. può essere soggetto a rotazione su valutazione del Servizio Sociale Professionale; alcuna pretesa può sussistere, da parte del beneficiario del Servizio, circa l'operatore/operatrice da assegnare nell'erogazione del Servizio stesso in proprio favore.

ART. 9 - ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA

1. L'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento avviene di regola su istanza della persona interessata o chi per essa, presentata all'Ufficio Servizi Sociali su apposito modulo predisposto dall'Ufficio medesimo e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, al quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Copia del documento di riconoscimento (non necessario nel caso di invio telematico dell'istanza mediante SPID o CIE);
 - Attestazione I.S.E.E.;
 - ogni altro documento richiesto dal Servizio Sociale Professionale, ritenuto utile ai fini della valutazione del caso, che non possa essere acquisito d'ufficio presso il Comune stesso ovvero presso altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Il Servizio Sociale Professionale potrà ritenere opportuno integrare la valutazione della documentazione e gli elementi informativi acquisiti nel corso del colloquio, mediante una visita presso il domicilio della persona interessata o del nucleo familiare interessato.
3. Conclusa la valutazione, il Servizio Sociale Professionale redige una apposita relazione sociale o altro strumento informativo ove viene formulata la proposta di intervento ovvero di rigetto dell'istanza, sulla base dei criteri definiti dal presente Regolamento.
4. La decisione del Responsabile del Servizio contraria al parere del Servizio Sociale Professionale deve essere adeguatamente motivata.
5. L'esito dell'istanza viene di norma comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento per la concessione dei Contributi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 21/12/1990.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/12/2022.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa citata e vigente.